

DEL. C.C. N. 7/10-02-2010

OGGETTO: ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 16 AL P.R.G.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso, a relazione del Presidente

- che ai sensi dell'Art. 78, comma 2 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 gli amministratori di cui all'Art. 77, comma 2 del medesimo D.lgs devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado;
- che l'obbligo di astensione si applica nei casi in cui sussista correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi degli Amministratori o di parenti ed affini fino al terzo grado;
- invita i Consiglieri presenti, qualora si trovino nelle condizioni su esposte, a dichiararlo ora e di conseguenza a non partecipare alla discussione e votazione del presente punto all'ordine del giorno.

Premesso, altresì che il Comune di Carrù è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 68-23228 del 1/3/1993;

Dato atto che si rende necessario predisporre una variante parziale al P.R.G.C. finalizzata alla regolamentazione dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica derivante da fonti energetiche rinnovabili (pannelli solari e fotovoltaici), al fine di una migliore gestione del territorio, della tutela del paesaggio ed alla conservazione dei suoli agricoli di maggiore fertilità, in conformità alle prime Linee Guida contenute nella Deliberazione Programmatica sull'Energia approvata dalla Regione Piemonte nel mese di ottobre 2009 ed anche al Piano Paesaggistico Regionale adottato nel mese di agosto 2009.

Preso atto che, per le finalità di cui sopra, è stato conferito incarico professionale, con determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale n. 8 del 10-02-2010 al Dr. Urb. Giorgio Scazzino, con studio a Ceva (Cn) in Via Matteotti n. 2;

Dato atto che, per assicurare l'applicazione della presente Variante Parziale n.16 viene integrato l'articolo 1.1 – Elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale inserendo l'elenco degli elaborati che fanno parte della presente Variante ed, inoltre, si inserisce un nuovo art. 8.17 relativo alle fonti alternative di energia.

Visto il progetto preliminare della Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. costituito dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa e integrazioni alle norme tecniche di attuazione;

Dato atto che:

- la presente variante si configura quale “variante parziale” inserendosi nel quadro normativo della L.R. n. 56/77 ed è stata redatta ai sensi dell'art. 17 della medesima, così come modificato dalla L.R. 29-7-1999, n. 41;
- per tutte le modifiche introdotte la Variante Parziale 15 può essere esclusa dalla preventiva verifica di assoggettabilità alla V.A.S. Ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9/6/2008, in quanto ricorrono le condizioni di cui all'Allegato II (“Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica”), co. 3, p.to 3, 2° alinea;

Uditi gli interventi che qui si riassumono:

Il Consigliere Cardone P.A. chiede che vengano apportate le seguenti modifiche al progetto preliminare di variante:

ART. 8.17 – FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA:

punto 3): Beni culturali di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42/2004: la fascia di rispetto sia elevata da 500 mt. a 1 Km. e che siano inseriti anche i cascinali;

punto 4): zone vinicole DOC: siano inserite in una fascia di rispetto;

punto 11): siano inserite le case sparse con una area di franchigia di 500 mt.;

siano compresi i siti archeologici; siano inseriti nell'ambito degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 Kwp. – aree produttive – anche i capannoni agricoli; siano elencati nelle premesse del progetto di variante (motivazioni e contenuti della variante) ove si fa cenno della regolamentazione dell'installazione degli impianti per produzione di energia elettrica derivante da fonti energetiche rinnovabili (pannelli solari e fotovoltaici) anche gli impianti eolici, così come al p. 1), dell'art. 8, p. 17), dopo impianti solari e fotovoltaici;

Relativamente a tali richieste **il Sindaco** precisa che le zone viticole DOC sono già comprese nelle Zone 3^a e 4^a ed i siti archeologici rientrano già nelle linee guida della Regione Piemonte; si dice comunque d'accordo alle modifiche e proposte di votare la variante al P.R.G.C. con tali modificazioni;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. 18/8/2000, il parere favorevole circa la regolarità tecnica della presente;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Votanti n. 14: favorevoli n. 14; voti contrari: //; astenuti: //;

DELIBERA

1. DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., il progetto preliminare di variante parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente composto dai seguenti atti ed elaborati:
 - relazione illustrativa e integrazioni alle norme tecniche di attuazione, con le modificazioni proposte dal Consigliere Cardone Piero Attilio e che qui si riassumono:
 - A) Motivazioni e contenuti della variante: inserire dopo pannelli solari e fotovoltaici impianti eolici e art. 8.17, punto 1), dopo impianti fotovoltaici inserire eolici;
 - B) Art. 8.17, punto 3), modifica della fascia di rispetto da mt. 500 a 1 Km.; punto 11), inserire le case sparse con un'area di franchigia di 500 mt, siano compresi i siti archeologici;
2. DI INDIVIDUARE nel responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il funzionario responsabile del procedimento amministrativo che dovrà curare tutte le procedure divulgative e partecipative di cui all'art. 17 e ss. Della Legge Regionale n. 56/1977 e.s.m.i.;
3. DI DARE ATTO che per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione comunale, non risulta che esistano piani sovra comunali che interessino la variante parziale in oggetto;
4. DI DARE ATTO, altresì, che per le modifiche introdotte la presente Variante Parziale 16 può essere esclusa dalla preventiva verifica di assoggettabilità alla V.A.S. Ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9/6/2008, in quanto ricorrono le condizioni di cui all'Allegato II (“Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica”), co. 3, p.to 3, 2° linea;
5. DI PRECISARE che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 53-11975 del 4/8/2009 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale);
6. DI DARE ATTO, infine, che il presente progetto preliminare verrà depositato in visione presso la Segreteria comunale e sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, con possibilità dal quindicesimo giorno di pubblicazione di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse come disposto dall'art. 17 L.R. 56/77;

7. DI DISPORRE l'invio della documentazione alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'art.1, co. 7, Legge Regionale n. 41/1997.

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4), del D. Lgs. 18-08-2000.